# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 140

# ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate»

(Parere ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2002)

Schema di decreto ministeriale concernente "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate .".

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che, in relazione alle tre categorie di requisiti da considerare in sede di valutazione per l'attribuzione del punto di merito previste dal testo dell'articolo 26 della legge n.1137/1955 all'epoca vigente, ha definito, in particolare, per ciascuna di esse i criteri e gli elementi da porre a base del giudizio.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 490, nel modificare la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, ha, altresì, modificato il testo dell'articolo 26 della legge n.1137/1955, inserendo tra i requisiti oggetto di valutazione una quarta categoria, consistente nell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione. L'innovazione risponde all'esigenza di estendere il giudizio a profili dai quali desumere l'adeguatezza dell'ufficiale a svolgere funzioni superiori.

Occorre, pertanto, integrare le disposizioni del decreto ministeriale n. 571/1993, stabilendo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 45 della legge n. 224/1986, i criteri e gli elementi da porre a base di tale giudizio. Al riguardo, assumono particolare rilievo la valutazione, in relazione alla progressiva complessità, degli incarichi espletati nell'arco dell'intera carriera, sotto il profilo dell'esperienza acquisita e dei risultati conseguiti, e la considerazione di particolari attitudini e versatilità dimostrate dall'ufficiale in relazione alle differenti situazioni di impiego.

Un ulteriore adeguamento delle disposizioni in parola è, altresì, richiesto in relazione all'avvenuta riforma strutturale delle Forze armate, disciplinata dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ed alle novità introdotte dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,

n. 556, riguardanti la ristrutturazione dei vertici militari. La mutata configurazione ordinativa delle Forze armate, improntata ad una più accentuata connotazione interforze e proiettata verso l'integrazione, in termini di compatibilità, con le organizzazioni multinazionali delle forze militari alleate, induce, infatti, ad evidenziare, tra gli incarichi di particolare responsabilità da considerare ai fini della valutazione delle qualità professionali dimostrate dall'ufficiale, gli incarichi svolti nell'ambito di strutture organizzative a carattere interforze ovvero internazionali.

In relazione a quanto sopra e in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, è stato predisposto l'unito schema di decreto ministeriale, che prevede le seguenti modifiche del decreto ministeriale n. 571/1993: all'articolo 1, la modifica dell'articolo 7, comma 1, correttiva del riferimento numerico alle categorie di requisiti previste dall'articolo 26 della legge n. 1137/1955; all'articolo 2, l'integrazione dell'articolo 9, comma 1, con l'indicazione, tra gli incarichi di particolare responsabilità rilevanti per la valutazione delle qualità professionali, degli incarichi internazionali e a carattere interforze; all'articolo 3, la riformulazione del comma 2 dell'articolo 10, in materia di rilevanza degli incarichi; all'articolo 4, infine, l'inserimento dell'articolo 11-bis, che dispone in merito all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

## IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO	l'articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;
VISTO	il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in attuazione della predetta disposizione;
VISTO	l'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
VISTO	il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate;
VISTI	la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in materia di ristrutturazione dei vertici militari;
UDITO	il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
VISTO	l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO	il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
SENTITE	le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
VISTA	la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data

# ADOTTA il seguente regolamento:

### Art.1

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro".

### Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, dopo le parole "incarichi di particolare responsabilità" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali".

### Art. 3

- 1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è sostituito dal seguente:
  - "2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.".

### Art. 4

1. Dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è inserito il seguente: "Art.11-bis (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore) – 1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, lì

IL MINISTRO



# MINISTERO DELLA DIFESA

## CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

PRESIDENZA

Indirizzo Telegrafico: Superconsiglio FF.AA.

Prot. N. 1675 AFF 1020

All.

00100 Roma, 3 0 110. 2011

OGGETTO:

Schema di decreto ministeriale concernente Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993,n.571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955,n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli Ufficiali delle Forze Armate.

### A MINISTRO DELLA DIFESA

Rife. let. n. 8/58568/D.II.15/93 datata 02 novembre 2001

- ROMA U Com. 65846
- 1. Il C.S.F.A., riunitosi il giorno 30 novembre 2001, ha esaminato lo schema di decreto in oggetto che integra e modifica le disposizioni di cui all'art. 7 (comma 1), art.10(comma 2) e art. 11 del D.M. 571/1993 per adeguarle al quadro normativo in atto.
- 2. Laboriosa discussione ha suscitato l'esame dell'art. 2 che fa riferimento alla modifica del comma 2 dell'art. 10 del citato D.M.. Tale modifica intende assegnare, nella valutazione degli Ufficiali, particolare rilevanza agli incarichi espletati presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli Organi Centrali di Vertice Interforze e gli Organismi Internazionali.

La divergenza dei pareri ha reso necessaria una votazione con la quale la maggioranza (12 contro 5, Presidente escluso) si è espressa per l'abolizione di ogni riferimento agli incarichi di particolare rilievo di cui sopra e, quindi, l'eliminazione della parte successiva alle parole "...autonomia e responsabilità elevati".

My Molizon

- 3. La maggioranza infatti ritiene che la formulazione dell'articolo, così come presentata, sia limitativa in quanto:
  - a. non fa riferimento ad altri incarichi previsti presso organismi di livello elevato (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio ecc);
  - b. non consente di salvaguardare talune peculiarità del personale militare (Carabinieri, ecc.),
  - c. apporta elevati rischi di contenzioso in materia sia di avanzamento che di impiego con alte probabilità di soccombenza per l'Amministrazione.

Per contro, la dicitura approvata dalla maggioranza non introduce nel sistema nuovi elementi di contenzioso e consente comunque agli Stati Maggiori e all'Arma dei Carabinieri di conseguire gli obiettivi prefissati ponendo in essere specifiche direttive aventi valenza interforze.

- 4. La minoranza del Consiglio (5 contro 12 ) ha invece optato per il mantenimento della espressione proposta, al fine di valorizzare gli incarichi particolari cui si è fatto cenno.
- 5. Il Consiglio ha, peraltro, riconosciuto che la mutata configurazione delle FF.AA.,è improntata ad una più accentuata connotazione interforze e ad una sempre più spinta compatibilità con le organizzazioni militari multinazionali ed ha pertanto ritenuto opportuno cercare una soluzione alternativa in grado di attribuire rilevanza agli incarichi già citati, pur senza generare le perplessità di cui al para 3 precedente.
- 6. All'unanimità ha ritenuto che una soluzione possa essere individuata nell'ambito dell'art. 9 dello stesso D.M. 571/93 (qualità professionali ) aggiungendo dopo la voce : "incarichi di particolare responsabilità" l'espressione "ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali".

### 7. In conclusione il Consiglio:

a. approva all'unanimità l'art.1 e l'art. 3 del D.M-. Circa quest'ultimo articolo propone la seguente variante (non significativa): sostituire la dizione "documentazione caratteristica" con la dizione "documentazione matricolare e caratteristica".

b. approva a maggioranza l'art. 2 nella seguente versione:

Il comma 2 dell'art. 10 del D.M. 2 novembre 1993, n.571, è sostituito dal seguente:

- "2. Nella valutazione degli Ufficiali Superiori e Generali e gradi corrispondenti, particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati".
- c. Propone che venga esaminata la possibilità di rivedere l'art. 9 del D.M. 571/93 inserendo la voce di cui al punto 6 precedente.
- 8. Il verbale della riunione verrà inviato successivamente.

IL PRESIDENTE

Amm. Sq. Luigi LILL



# Consiglio di Stato

### SEGRETARIATO GENERALE

n 344/02	Roma, addi 7 02 - 2002
Risposta a nota del	
N Div	D'ordine del Presidente,
	mi pregio di trasmettere il

### **OGGETTO**

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2/11/93, n.571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della L.n.1137/55, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate.

### MINISTERO della DIFESA

- Gab. On.le Ministro - ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 225/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE.

18/2/02 15.202 15.202 15.202 15.202



# CONSIGLIO DI STATO

# Sezione Consultiva per gli atti normativi

## Adunanza del 10 gennaio 2002

N. della Sezione: 225/2001

### **OGGETTO:**

Ministero della Difesa. decreto ministeriale Schema concernente "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriali 2 novembre 1993, n.571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, riguardanti n.1137, procedure ed i punteggi l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate".

### La Sezione

Vista la relazione n.8/67172 del 12 dicembre 2001, con la quale il Ministero della Difesa (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere

delConsiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Teodosio Zotta;

### PREMESSO:

Il Ministero della Difesa, nella richiamata relazione, premette che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in base all'art.45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n.224, secondo cui "il Ministro della Difesa, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con proprio decreto....stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n.1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo i criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle motivazioni".

L'art.25 della legge 12 novembre 1955, n.1137 definisce le fasi del procedimento di avanzamento, prevedendo che la Commissione superiore e la Commissione ordinaria prima esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta "dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento"; "successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo".

L'art. 26, quindi, individua in tre i "complessi di elementi" da valutare, per ciascuno dei quali ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta:

- a) qualità morali, di carattere e fisiche;
- b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

In attuazione del citato art.45 della legge n.224 del 1986 è stato adottato il D.M. 2 novembre 1993, n.571, che, in relazione ai tre "complessi di elementi" da considerare in sede di valutazione per l'attribuzione del punto di merito previsto dall'art.26 della legge n.1137 del 1955, ha definito per ciascuno di essi i criteri da porre a base del giudizio.

Successivamente, il decreto legislativo 31 dicembre 1997, n.490, nel modificare la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, ha modificato l'art. 26 della legge n.1137 del 1955, inserendo tra i "complessi di elementi" da valutare "l'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione".

In relazione alla modifica apportata dal decreto legislativo n.490 del 1997, il Ministero della Difesa ha predisposto lo schema di regolamento in esame, che apporta modificazioni al D.M. 2 novembre 1993, n.571.

Con l'art.1 viene modificato il comma 1 dell'articolo 7 con la sostituzione della parola "tre" con la parola "quattro".

Con l'art.2 viene sostituito il comma 2 dell'art.10 con il seguente:

"2. Nella valutazione degli ufficiali aventi grado pari o superiore a maggiore, e gradi corrispondenti, particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati, con particolare riferimento agli incarichi di rilievo svolti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, degli organi centrali di vertice interforze e degli organismi internazionali".

Con l'art.3 viene aggiunto, dopo l'art.11, l'articolo 11 bis, relativo alle modalità di valutazione dell'attribuzione ad assumere incarichi nel grado

superiore, con riferimento ai settori di particolare interesse per l'Amministrazione.

Il Ministero della Difesa riferisce, infine, che nella riunione del 30 novembre 2001, il Consiglio Superiore delle Forze Armate ha esaminato lo schema di regolamento, esprimendo parere favorevole alle norme contenute negli artt. 1 e 3, con una modifica di carattere tecnico all'art.3.

Ha, invece, espresso a maggioranza parere contrario all'art.2, ritenendo che la formulazione dell'articolo sia limitativa in quanto:

"a. non fa riferimento ad altri incarichi previsti presso organismi di livello elevato (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, ecc.....);

b. non consente di salvaguardare talune peculiarità del personale militare (Carabinieri, ecc....);

c. apporta elevati rischi di contenzioso in materia sia di avanzamento che di impiego con alte probabilità di soccombenza per l'Amministrazione".

Il Ministero contrasta tale parere sottolineando la coerenza della norma preposta con il disegno organizzativo discendente dalla riforma strutturale delle Forze Armate, disciplinata dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, e dalle novità introdotte dalla legge 18 febbraio1997, n.25 e dal d.P.R. 25 ottobre 1999, n.556.

### CONSIDERATO:

La novità più rilevante introdotta dallo schema di regolamento in esame consiste nell'aver individuato negli incarichi di rilievo svolti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, degli organi centrali di vertice interforze e degli organismi internazionali, gli incarichi da valutare per desumere "l'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione", in applicazione della norma introdotta dal decreto legislativo 31 dicembre 1997, n.490.

Il problema, sollevato anche dal citato parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate, è se con regolamento si possano limitare "gli incarichi da valutare" in relazione anche all'art.26 della legge n. 1137 del 1955, da cui deriva anche il regolamento di cui al D.M. 2 novembre 1993, n.571, che si intende modificare con lo schema in esame, per conformarlo al decreto legislativo 31 dicembre 1997, n.490.

Tale decreto legislativo, tra i "complessi di elementi" da valutare per l'avanzamento degli ufficiali, aggiunge, accanto alle qualità morali, alle benemerenze, ai comportamenti in servizio, alle qualità professionali ed alle doti intellettuali e di cultura, individuati dall'art.26, lett a), b), e c), della legge n.1137 del 1955, anche "l'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori d'impiego di particolare interesse per l'Amministrazione" senza apporre alcun limite alla categoria degli incarichi da valutare.

Se l'attitudine allo svolgimento di incarichi superiori fosse riferita soltanto a determinati incarichi svolti, l'avanzamento in carriera, di fatto, sarebbe determinato esclusivamente dall'affidamento degli incarichi con conseguente diminuzione della funzione delle Commissioni di avanzamento.

Al contrario, dal sistema di valutazione che deriva dal complesso delle norme in materia, deriva che la determinazione della consistenza degli incarichi svolti dall'ufficiale è affidata alla discrezionalità della Commissione, che la deve esercitare motivatamente, applicando criteri e punteggi prefissati.

La valutabilità soltanto di alcuni incarichi, anche se rilevanti, costituisce una limitazione non prevista dalla legge e, pertanto, non può essere introdotta dal regolamento, che costituisce fonte normativa secondaria e derivata.

La Sezione ritiene, pertanto, che la formula suggerita dal parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate relativamente all'art.2 dello schema sia quella più aderente al sistema legislativo vigente in materia di avanzamento degli ufficiali e sia tale da evitare la lesione di diritti derivanti agli stessi dalle loro carriere e dalla loro appartenenza alle diverse armi. Essa abbraccia, parimenti, tutte le forme organizzative delle Forze Armate derivanti dalle riforme realizzate con le leggi sopraccitate.

In particolare, quindi, la Sezione ritiene che l'art. 2 dello schema di regolamento debba essere così formulato: "Il comma 2 dell'art. 10 del D.M. 2 novembre 1993, n. 571 è sostituito dal seguente:

"2. Nella valutazione degli Ufficiali Superiori e Generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati".

La Sezione ritiene, altresì opportuno, come indicato dallo stesso parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate, che all'art. 9 del D.M. n. 571 del 1993 siano aggiunte, dopo le parole "incarichi di particolare responsabilità", le parole "ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali".

In ordine all'art. 3 dello schema, l'espressione "documentazione caratteristica" va sostituita con quella "documentazione matricolare e caratteristica".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suindicate osservazioni.

Per estratto dal verbale Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)